

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni utile effetto di legge

Tra

COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA – UFFICIO PARI OPPORTUNITA'

con sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini n. 1, C.F. E P.IVA 00145920351, nella persona, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, del Dott. Alberto Bevilacqua Dirigente Servizi ai cittadini, Cultura della Sicurezza, Legalità, Pari Opportunità - di seguito indicato come "**Committente**"

e

Dott. Margherita Graglia, nata a Cuneo il 16/06/1970, residente a Reggio Emilia in Via Montefiorino,12 C.F.:GRGMGH70H56D205A, Partita IVA 02017970357, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa laureata in Psicologia presso l'Università degli Studi di Torino, iscritta all'albo dei sessuologi del Centro Italiano di Sessuologia e alla Federazione Italiana Sessuologia scientifica - di seguito indicata come "**Incaricata**"

Premesso che:

- Il Comune di Reggio Emilia in questi anni e sin dall'inizio ha fatto parte della rete regionale contro le discriminazioni - che oggi consta di 155 punti distribuiti su tutto il territorio regionale - punti che fanno capo a Amministrazioni pubbliche, Organizzazioni sindacali e organizzazioni del Terzo settore e che è altresì nodo di raccordo distrettuale, con funzioni di prevenzione e rimozione delle discriminazioni, così come già previsto dall'UE (art. 19 TFUE, art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali ecc), azioni che pone in essere complessivamente secondo tutti i fattori ovvero: genere, provenienza geografica/origine etnica, religione, convinzioni personali, condizioni sociali, handicap, età, orientamento sessuale;
- dal 2013 è partner della Rete nazionale R.E.A.D.Y. (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni antidiscriminazione per orientamento sessuale ed identità di genere) che riunisce Enti Locali e Regionali per promuovere culture e politiche delle differenze e sviluppare azioni di contrasto alle discriminazioni ed ha mantenuto e sta mantenendo l'impegno ad operare nella prevenzione e contrasto delle discriminazioni, incluse quelle per orientamento sessuale e identità di genere.

Ritenuto:

- sia necessario, alla luce dei cambiamenti sociali e culturali in atto ed anche alla luce di fatti di cronaca avvenuti nel territorio nazionale, continuare nella propria attività per ri-conoscere, promuovere e garantire le libertà individuali, i diritti umani e civili, il principio di uguaglianza senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale;
- sia indispensabile coinvolgere gli Enti, le istituzioni e le associazioni territoriali di riferimento, in quanto organismi interessati a difendere i diritti umani e civili ed il principio di uguaglianza, al fine di condividere e rendere più efficaci le azioni per promuovere sinergie di intervento in materia di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale. A tal fine è stato avviato un Tavolo interistituzionale contro l'omotransfobia e omonegatività al fine di elaborare specifici piani di intervento e strategie condivise per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

Considerato pertanto che:

- è necessaria una collaborazione ed una sinergia tra tutti i soggetti che hanno il compito e/o l'interesse di attivare azioni contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, ognuno per la propria competenza, in quanto l'efficacia delle azioni da mettere in campo dipende in gran parte dal continuo rapporto con le istituzioni e le associazioni territoriali di riferimento;
- occorre che i vari livelli Istituzionali e i soggetti privati attivi sul territorio si impegnino ad effettuare azioni in sinergia, per la creazione di una rete finalizzata al contrasto delle discriminazioni;
- è necessario creare un piano di azione che preveda strategie e metodologie di lavoro condivise al fine di conoscere e contrastare i vari aspetti del problema con particolare attenzione alla lotta all'omofobia e transfobia;
- è indispensabile affrontare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale come grave problema sociale che deve essere fronteggiato e superato innanzitutto attraverso un impegno congiunto a monitorare i casi che rientrino nella casistica indicata e mediante un comune impegno sul piano politico/culturale attraverso interventi di sensibilizzazione e azioni di tipo operativo nelle istituzioni, nello sport, nella scuola, nel lavoro e in qualsiasi ambito volto alla socializzazione;
- ruolo importante in questo percorso è quello dell'attività della formazione a tutti i livelli, per prevenire e rimuovere pregiudizi e atteggiamenti discriminatori ancora molto diffusi nella cultura del nostro Paese e per rendere i servizi del territorio più accessibili alla popolazione LGBT e quello della documentazione e della co-costruzione di azioni di sistema.

Atteso che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ sono stati approvati il programma dell'iniziativa e le attività connesse, le acquisizioni conseguenti e lo schema del disciplinare di collaborazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 _ NATURA DEL RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di lavoro autonomo in regime di prestazione professionale, consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea secondo le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2_ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Committente conferisce all'Incaricata, la quale accetta, un incarico professionale per lo svolgimento delle seguenti attività:

- predisposizione documentazione attività realizzate nel 2017 per il Tavolo interistituzionale di contrasto all'omotransnegatività e per l'inclusione delle persone LGBT di cui cura il coordinamento; ideazione e progettazione delle attività per il 2018 in continuità al lavoro avviato dal Tavolo inerente la formazione in rete dei soggetti che hanno sottoscritto il protocollo d'intenti sottoscritto il 17 maggio 2017 e finalizzato all'approfondimento e alla sottoscrizione di un protocollo operativo.
- Nell'annualità 2018 sono previste attività connesse alla promozione di informazione e formazione sui temi legati alle azioni di contrasto all'omofobia e

omonegatività (orientamento sessuale, identità sessuale, lessico LGBT) per sviluppare una cultura del rispetto e contrastare le discriminazioni rivolta ai soggetti del Tavolo.

- Nel 2018 sarà incluso, inoltre, il coordinamento del Tavolo e degli incontri e, al fine di implementare il lavoro di approfondimento in vista della sottoscrizione di un protocollo operativo, sono previsti incontri esplorativi del Tavolo nelle singole istituzioni che compongono il Tavolo stesso (analisi dei bisogni, ricerca esperienze nazionali, progettazione e condivisione, formazione specifica o iniziative/eventi di sensibilizzazione nelle istituzioni) nonché al progettazione e realizzazione di una pubblicazione in cui si traccia la genesi e il modello che ha esitato alla costituzione di un tavolo di lavoro permanente e alla sottoscrizione di un protocollo d'intenti.

ART. 3 _ MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'Incaricata non è in alcun modo parte dell'organico del Committente ed il rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. Si precisa che l'attività di cui all'art. 2 sarà svolta direttamente dall'incaricata, in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione nell'ambito degli indirizzi e delle finalità indicati dal Committente,

Le attività inerenti il presente incarico dovranno essere espletate nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore, nonché delle specifiche indicazioni fornite. L'Incaricata dovrà svolgere la prestazione in stretta collaborazione e accordo con il personale del Servizio Pari Opportunità del Comune committente.

L'Incaricata, nello svolgimento del presente incarico, si avvarrà in prevalenza di risorse e mezzi propri; potrà tuttavia avvalersi di mezzi del Committente per esigenze di raccordo della propria attività con quella dell'Ufficio Pari Opportunità.

L'Incaricata è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

ART. 4 _ PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto l'Incaricata non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio nell'Emilia/Servizio Pari Opportunità.

L'Incaricata è tenuto ad osservare il segreto professionale e si obbliga quindi a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione del presente contratto ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga inoltre a mantenere riservato qualsiasi tipo di documentazione di cui venga a conoscenza durante l'espletamento della collaborazione.

ART. 5 _ RESPONSABILITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'Incaricata a persone e/o cose in corso di contratto. L'Incaricata dovrà obbligatoriamente adeguarsi alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 6 _ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

L'Incaricata dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'Incaricata dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di

Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 7 _ DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare fino al 30 aprile 2018 e sarà efficace solo dopo la pubblicazione della determinazione di affidamento secondo modi e tempi previsti *ex lege*.

ART. 8 _ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in complessivi Euro 7.500,00 (*dicesi euro settemilacinquecento/00*) esente da IVA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 10 della L. 537/93 e dell'art. 10 del DPR 633/72 e successive modificazioni;

Il compenso sarà corrisposto dal Committente in una due tranche ad esecuzione delle due attività annualmente previste, su presentazione di relative relazioni e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, pertanto:

- € 6.000,00 al 31/01/2018
- € 1.500,00 al 30/04/2018

Il compenso indicato è da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'Incaricata dovesse sostenere per l'espletamento della prestazione, nonché di ogni contributo fiscale e previdenziale, imposta e tassa dovuti dall'incaricato in virtù delle norme vigenti in materia. E' esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'Incaricato eccedente l'importo concordato nel presente accordo.

Il compenso sarà liquidato a seguito dell'emissione di regolare fattura da parte dell'Incaricata e sarà pagato tramite bonifico bancario/postale entro 30 gg. dal ricevimento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Incaricata assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 9 _ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'Incaricata inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che l'Incaricata possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all'Incaricata nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 2, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

ART. 10 _ RECESSO

Il Committente si riserva il diritto di revocare, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

L'incaricata può recedere solamente per giusta causa previo congruo preavviso scritto. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso dell'Incaricata dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

ART. 11 _ ACCORDI PRECEDENTI

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

ART. 12 _ TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi all'Incaricata, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso l'Incaricata avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

ART. 13 _ SPESE DI REGISTRAZIONE

Fanno carico all'Incaricata le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

ART. 14 _ NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, titolo II, capo XV del Codice Civile.

Eventuali divergenze tra il Committente e l'Incaricata circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Redatto e sottoscritto in duplice originale a Reggio nell'Emilia il _____.

**Il Dirigente Servizi ai cittadini,
Cultura della Sicurezza, Legalità,
Pari Opportunità
Dott. Alberto Bevilacqua**

**L'Incaricata
Dott. Margherita Graglia**
